CAMERA DEI DEPUTATI N. 2724

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, BORRUSO, ANSELMI, ANTONUCCI, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BIANCHI, CIMMINO, GELPI, LOIERO, NUCCI MAURO, PISICCHIO, RIGHI, SAPIENZA, TEALDI

Presentata il 19 maggio 1988

Norme per l'ammissione dei privi della vista ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nello spirito informatore dei princìpi costituzionali posti a tutela della pari dignità sociale ed eguaglianza davanti alla legge, del riconoscimento del diritto al lavoro, all'educazione e all'avviamento professionale, questa proposta di legge intende agevolare la piena integrazione dei cittadini privi della vista nel tessuto sociale del nostro paese.

Il Parlamento, nelle scorse legislature, oltre a provvedere in materia economica ed assistenziale, ha approvato provvedimenti a favore dei privi della vista direttamente attuativi dei princìpi programmatici costituzionali.

Con la legge 2 aprile 1969, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, all'articolo 6, si è stabilito il principio giuridico di chi debba intendersi privo della vista, disponendo per l'assunzione obbligatoria dei centralinisti telefonici, massaggiatori o massofisioterapisti privi della vista; all'articolo 20 della stessa legge è prevista la possibilità di accertamento della natura e del grado dell'invalidità per evitare pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Con la legge 3 febbraio 1975, n. 18, si è stabilito: « che la persona affetta da cecità per qualsiasi causa è, a tutti gli effetti giuridici, pienamente capace di agire purché non sia inabilitata od interdetta ».

Ciò è stato fatto nella preminente volontà di assicurare a tale categoria di cittadini pari dignità sociale e aspettative

analoghe a quelle ad altri riconosciute per consentire una compiuta integrazione sociale.

I privi di vista non debbono essere considerati oggetto ma « soggetti attivi » nella vita di relazione, nella famiglia, nell'attività lavorativa e professionale ed in qualsiasi altro campo sociale loro accessibile.

Contrasta con ciò l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 « Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato », che pone fra i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi, quello della « idoneità fisica » generalmente recepito dagli ordinamenti degli Enti pubblici in genere (economici, non economici e territoriali).

Detto requisito, se non interpretato con criteri di equità, riferiti alla legislazione vigente, impedisce di fatto al privo della vista l'inserimento nel mondo del lavoro con l'eccezione dei centralinisti, dei massaggiatori e massofisioterapisti. È ormai provato che esso ha piena capacità e con l'ausilio, ove necessario, di mezzi tecnologici moderni, può svolgere tutte le mansioni amministrative ed adempiere pienamente e responsabilmente gli obblighi derivanti dal rapporto di pubblico impiego.

Una chiara dimostrazione di ciò la fornisce la circostanza che, per varie provenienze, vede inserito nel pubblico impiego già un discreto numero di privi della vista. Essi sono magistrati, professori universitari, viceprefetti, presidi e docenti della scuola media inferiore e superiore, insegnanti di filosofia, di materie letterarie e di musica. Avvocati e consulenti legali.

In particolare, la mancanza di norme chiarificatrici sull'esatto significato dei termini « idoneità fisica » in relazione con le specifiche mansioni svolte nell'ambito delle diverse attività lavorative, rende estremamente difficile, se non impossibile, l'accesso dei privi della vista al rapporto di lavoro pubblico, nell'accezione generale, ed in specie all'assunzione nella carriera direttiva, all'assunzione nei diversi ordini della magistratura, ed al passaggio nella dirigenza.

Si pone pertanto doveroso un atto di giustizia come già è stato fatto dalla Regione siciliana, che avvalendosi della riservata potestà legislativa, ha conformemente disposto con legge regionale 9 agosto 1980, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* della Sicilia 16 agosto 1980, n. 37) recante « Norme per la partecipazione dei non vedenti ai concorsi pubblici ».

Così è stato disposto in altri paesi della Comunità europea, nei quali non sussistono per i privi della vista ostacoli all'esercizio delle funzioni di qualsiasi ordine e grado.

Questa proposta di legge pertanto non comporta alcun onere finanziario ma tende semplicemente ad una interpretazione autentica di norme che ancora oggi impediscono il pieno inserimento nella vita sociale e produttiva di una categoria sociale numerosa e meritevole come quella dei privi della vista.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La condizione di privo della vista di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, non implica di per sé mancanza del requisito dell'idoneità fisica all'impiego richiesto per l'accesso agli impieghi pubblici, ivi compresa la magistratura ordinaria, amministrativa e speciale, o per l'ammissione ai concorsi per il conseguimento delle qualifiche funzionali o profili professionali superiori a quelli di appartenenza o della qualifica di dirigente, salvo che il bando di concorso non contenga la dichiarazione esplicita e motivata che tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni esplicate nel profilo professionale per il quale è bandito il concorso.